

Indennità suppletiva di clientela: autonoma dall'art. 1751 c.c.

La Cassazione Civile n. 18575/2026 riafferma il fondamento equitativo dell'emolumento pattizio, svincolato dagli oneri assertivi e probatori dell'indennità legale.

Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Rapporto di Lavoro 1 Ottobre 2026 Lettura 8 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 1 Ottobre 2026: L'ordinanza n. 18575/2026 della Suprema Corte consolida l'orientamento sulla totale autonomia tra l'indennità suppletiva di clientela prevista dalla contrattazione collettiva e l'indennità europea ex art. 1751 c.c., chiarendo che il difetto di allegazione circa i vantaggi commerciali residui non impedisce il riconoscimento del compenso equitativo.

Abstract (Italiano)

Il contributo esamina la pronuncia della Cassazione Civile n. 18575/2026, la quale ribadisce la netta demarcazione strutturale tra l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. e l'indennità suppletiva di clientela disciplinata dagli Accordi Economici Collettivi di settore. L'indagine si sofferma sul riparto degli oneri di allegazione e di prova, evidenziando come l'inoperatività del principio di non contestazione in difetto di specifica deduzione assertiva sui vantaggi del preponente giustifichi il rigetto dell'indennità legale senza inficiare la spettanza dell'emolumento contrattuale collettivo fondato sulla mera equità e sul recesso incolpevole. Viene altresì analizzato il principio di inderogabilità dei minimi tariffari forensi ex D.M. 55/2014 novellato dal D.M. 37/2018.

Abstract (English)

This article analyses judgment no. 18575/2026 of the Italian Supreme Court (Cassazione Civile), which reaffirms the sharp functional distinction between the statutory termination indemnity governed by Article 1751 of the Italian Civil Code and the collective supplementary customer indemnity provided by Sector Economic Agreements. The study examines the distribution of pleading and evidentiary burdens, underlining that the failure to plead specific commercial benefits and new customers precludes statutory relief without impairing the contractual entitlement based on equity and non-culpable termination. In addition, the paper examines the mandatory minimum

thresholds for legal fees under Ministerial Decree 55/2014 as amended by Ministerial Decree 37/2018.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratto di agenzia commerciale, l'indennità suppletiva di clientela introdotta e disciplinata dalla contrattazione collettiva trova esclusivo fondamento nel principio di equità e postula unicamente la cessazione del rapporto contrattuale per iniziativa del preponente e per fatto non imputabile all'agente. Ne consegue che la sua liquidazione prescinde integralmente dalla verifica dei presupposti normativi previsti dall'art. 1751, primo comma, c.c., e che non sussiste alcuna contraddittorietà o illogicità nella decisione di merito che, accertata la carenza di tempestiva allegazione assertiva in ordine all'incremento della clientela e ai vantaggi persistenti per la preponente, rigetti la domanda di indennità legale e riconosca contestualmente l'indennità suppletiva di fonte collettiva.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Autonomia strutturale dell'indennità suppletiva:** L'emolumento collettivo non mutua i presupposti sostanziali dell'art. 1751 c.c., richiedendo unicamente il recesso ad nutum o incolpevole della preponente.
- **Rigore assertivo e non contestazione:** Il principio ex art. 115 c.p.c. non supplisce al mancato assolvimento dell'onere primario di allegazione specifica dei fatti costitutivi nell'atto introduttivo.
- **Inderogabilità dei compensi forensi:** Il giudice del merito non può operare decurtazioni delle spese processuali superiori al tetto del 50% previsto dai parametri ministeriali vigenti.

01. L'architettura indennitaria nel contratto di agenzia

commerciale

1.1 — La coesistenza tra tutela legale e pattuizioni collettive

La disciplina economica dello scioglimento del **contratto di agenzia commerciale** costituisce da decenni uno dei terreni di più complessa intersezione tra l'ordinamento codicistico di matrice euro-unitaria e l'autonomia collettiva di categoria. Il recesso dal rapporto negoziale instaura una dialettica strutturale in cui l'agente mira a conseguire il ristoro per l'avviamento commerciale procurato e per la perdita delle future provvigioni, mentre la parte preponente intende circoscrivere le **obbligazioni di fine rapporto** entro parametri certi ed economicamente sostenibili. In questo scenario, la recente ordinanza della Cassazione Civile¹ offre l'occasione per fare piena luce sulla coesistenza tra la disciplina generale di legge e le voci tipizzate dalla contrattazione collettiva.

L'ordinamento positivo italiano presenta una consolidata articolazione a doppio binario. Da un lato risiede l'**art. 1751 c.c.**, disposizione imperativa e inderogabile a svantaggio dell'agente ex comma sesto, la cui vigente formulazione deriva dalla trasposizione della Direttiva comunitaria 86/653/CEE. Dall'altro lato opera la trama degli **Accordi Economici Collettivi** di settore — stipulati per i comparti del commercio e dell'industria — che hanno elaborato nel corso del tempo un'articolazione indennitaria imperniata sull'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), sull'**indennità suppletiva di clientela** e sulla componente meritocratica².

1.2 — I presupposti sostanziali stabiliti dall'art. 1751 c.c.

Ai sensi dell'art. 1751, primo comma, c.c., all'atto dello scioglimento del vincolo il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità qualora ricorrano congiuntamente precise condizioni fattuali. In primo luogo, l'agente deve aver **procurato nuovi clienti** al preponente o aver **sensibilmente sviluppato gli affari** con la clientela preesistente, a condizione che il preponente continui a ricevere **sostanziali vantaggi** economici derivanti da tali relazioni commerciali. In secondo luogo, la liquidazione dell'emolumento deve risultare equa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare delle **provvigioni perse dall'agente**.

La struttura della fattispecie legale si fonda dunque su un rigoroso giudizio di fatto a carattere sia retrospettivo sia prognostico: chi agisce in giudizio ha il preciso dovere di comprovare non soltanto l'avvenuta espansione della quota di mercato nella zona assegnata, ma altresì la **proiezione**

temporale dell'utilità economica in capo all'impresa mandante dopo la cessazione del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ribadisce con costanza che tale indagine esige il rispetto rigoroso degli **oneri di allegazione assertiva**, precludendo l'accesso a valutazioni equitative suppletive o a consulenze tecniche d'ufficio che finirebbero per assumere una inammissibile natura esplorativa.

02. La genesi e la funzione dell'indennità suppletiva di clientela

2.1 — Il fondamento equitativo nella contrattazione corporativa e collettiva

Profondamente diversa è la fisionomia funzionale e la ratio genetica dell'**indennità suppletiva di clientela**. Questo istituto negoziale, introdotto nell'ordinamento corporativo e poi rinnovato nell'Accordo Economico Collettivo del 18 dicembre 1974 — per essere confermato nei successivi accordi del 2002 e delle tornate successive — non trova il suo titolo causale nel corrispettivo per l'avviamento commerciale trasferito, bensì in una funzione tipicamente indennitaria ed equitativa volta ad attenuare le ricadute economiche del recesso subito dall'agente³.

Come sottolineato dal consolidato indirizzo nomofilattico, ai fini dell'erogazione dell'indennità suppletiva non è affatto richiesto che l'agente abbia ampliato il parco clienti o incrementato il volume degli ordini. L'unico presupposto costitutivo risiede nello **scioglimento del contratto su iniziativa della mandante** per fatto non imputabile all'agente stesso. L'emolumento si calcola attraverso scaglioni percentuali prestabiliti sulle provvigioni complessivamente maturate lungo la durata del rapporto contrattuale, a prescindere da qualunque indagine circa i **profitti residui trattenuti dal preponente**.

2.2 — Raffronto sistematico: indennità legale ed indennità suppletiva

La marcata differenziazione causale e ontologica tra i due regimi si riflette in modo diretto sulla tecnica processuale e sulla gestione del contraddittorio giudiziale. Mentre l'indennità disciplinata dalla norma civilistica si ispira al principio meritocratico di restituzione dell'arricchimento senza causa generato dall'attività promozionale dell'agente, l'indennità suppletiva collettiva risponde a una logica di

solidarietà contrattuale di categoria, fungendo da paracadute economico predeterminato a fronte della perdita ingiustificata della fonte di guadagno professionale.

Ne deriva che nel giudizio di merito i due emolumenti non possono essere confusi né considerati alternativi sul piano dei requisiti fondanti: la domanda spiegata ai sensi della contrattazione collettiva non richiede l'allegazione di incrementi patrimoniali duraturi in favore della mandante, rendendo il compenso pattizio immune dalle preclusioni probatorie che colpiscono la pretesa ex art. 1751 c.c. Nel quadro che segue vengono sintetizzati i profili differenziali più rilevanti emersi dall'elaborazione giurisprudenziale di legittimità:

ELEMENTO DI RAFFRONTO	INDENNITÀ LEGALE (ART. 1751 C.C.)	INDENNITÀ SUPPLETIVA COLLETTIVA (AEC)
Fonte Giuridica	Norma codicistica imperativa inderogabile in peius di derivazione comunitaria (Direttiva 86/653/CEE).	Accordi Economici Collettivi di settore (Commercio, Industria, Piccola Impresa).
Presupposto Costitutivo	Nuova clientela, incremento sensibile degli affari e persistenza di vantaggi economici effettivi.	Scioglimento del vincolo ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente.
Natura e Causa	Compensativa dell'avviamento trasferito e remunerativa del vantaggio commerciale continuativo.	Indennitaria di matrice equitativa, mirata ad alleviare le conseguenze del recesso unilaterale.
Oneri di Allegazione	Descrizione puntuale dei clienti acquisiti, dei volumi incrementati e dell'utilità futura.	Dimostrazione della cessazione ad iniziativa aziendale e quantificazione del monte provvigionale.

03. Oneri assertivi, consulenza tecnica e limiti della non contestazione

3.1 — La tempestiva indicazione dei fatti costitutivi dell'incremento

Nell'impostazione processuale del contenzioso di agenzia, l'agente che invoca l'indennità europea ex art. 1751 c.c. ha il preciso onere di introdurre nel ricorso iniziale tutti gli elementi materiali idonei a sorreggere il vaglio di meritevolezza⁴. Non è sufficiente una deduzione generica o cumulativa di aver sviluppato le vendite nella zona assegnata, né può reputarsi bastevole il deposito contabile dei fatturati globali dell'impresa. Occorre identificare specificamente la clientela introdotta, il raffronto tra i volumi iniziali e finali delle commesse e la sussistenza di commesse stabili destinate a produrre ricavi anche dopo la cessazione del mandato.

In assenza di tale puntuale assertività fattuale, l'ammissione di una **consulenza tecnica d'ufficio** contabile si rivela del tutto inammissibile: il consulente non può infatti essere investito del compito di ricercare i fatti costitutivi della pretesa, assumendo una funzione illegittimamente surrogatoria delle **preclusioni assertive** maturate a carico della parte ricorrente.

« **L'indennità suppletiva di clientela risponde a una logica di pura equità contrattuale, operando quale presidio economico del recesso incolpevole senza subire le rigide preclusioni probatorie tipiche della tutela codicistica.** »

3.2 — Il perimetro applicativo dell'art. 115 c.p.c. nel rito del lavoro

Un profilo processuale di assoluto rilievo, ribadito con chiarezza nella pronuncia in esame, concerne la portata del **principio di non contestazione** sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c. La difesa dell'agente invoca frequentemente il difetto di specifica contestazione della mandante per pretendere la prova legale dei requisiti di cui all'art. 1751 c.c., assumendo che l'assenza di confutazione analitica dei documenti contabili produca una *relevatio ab onere probandi*.

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia ribadito che l'onere di contestazione tempestiva può sorgere unicamente a fronte di una previa e **specificata allegazione dei fatti costitutivi** contenuta nell'atto introduttivo di parte⁵. Qualora il ricorso introduttivo ometta di descrivere partitamente le circostanze materiali dalle quali desumere i vantaggi sostanziali conservati dal preponente, nessun silenzio o contegno processuale della controparte può sanare il vizio di allegazione genetica. La mancata contestazione non opera mai in abstracto e non surroga il difetto delle allegazioni primarie.

04. La pronuncia Cassazione Civile n. 18575/2026 e i risvolti processuali

4.1 — La fattispecie concreta e la tenuta logica della decisione

La controversia esaminata dalla Suprema Corte scaturiva dall'estinzione del rapporto di agenzia commerciale tra un professionista e una società mandante del comparto alimentare. Il Tribunale ordinario aveva accolto le domande proposte dall'agente, condannando l'impresa sia all'indennità europea ex art. 1751 c.c. sia agli emolumenti scaturenti dall'Accordo Economico Collettivo. La Corte d'Appello aveva riformato la decisione di primo grado, revocando l'indennità codicistica per radicale **difetto di allegazione assertiva** sui presupposti dell'an debeatur, ma confermando l'**indennità suppletiva di clientela**, l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Impugnata la sentenza in sede di legittimità, il ricorrente denunciava l'asserita contraddittorietà della motivazione d'appello, argomentando che l'indennità codicistica e l'indennità contrattuale collettiva poggerebbero su presupposti identici. La Cassazione Civile respinge recisamente la censura: non sussiste alcuna contraddizione logico-giuridica nell'accertamento territoriale che escluda l'art. 1751 c.c. per carenza probatoria e liquidi l'indennità suppletiva, essendo quest'ultima ancorata a presupposti autonomi e insensibile al riscontro dei vantaggi commerciali duraturi.

4.2 — L'inderogabilità dei parametri minimi tariffari forensi

Accanto al profilo sostanziale di merito, l'ordinanza n. 18575/2026 offre un decisivo contributo in tema di determinazione delle spese di giudizio. Accogliendo il motivo di gravame proposto dalla difesa dell'agente, la Cassazione ha cassato il capo della pronuncia impugnata che aveva liquidato le

competenze professionali in misura inferiore alla **soglia minima inderogabile** fissata dal D.M. n. 55 del 2014, come novellato dal D.M. n. 37 del 2018.

Il Collegio ha ribadito che il quadro regolamentare vigente preclude al giudice di operare decurtazioni superiori alla **percentuale massima del 50%** rispetto ai valori medi parametrici tabellari, scelta normativa vincolante volta a garantire la dignità dell'esercizio professionale e la prevedibilità delle liquidazioni giudiziali. Ricontrata la violazione ed essendo la causa matura per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., la Suprema Corte ha provveduto direttamente a rideterminare le spese legali nel rispetto dei parametri edittali minimi in favore del difensore antistatario.

05. Conclusioni e linee guida per il contenzioso

L'approdo interpretativo ribadito dalla Cassazione Civile assume una valenza pratica di prim'ordine per l'operatore del diritto chiamato a predisporre le difese nelle vertenze tra agente e mandante. Sul piano della **tecnica redazionale degli atti introduttivi**, si impone una rigorosa graduazione delle pretese: è opportuno formulare la domanda principale imperniata sull'art. 1751 c.c. corroborandola con un'analitica ricostruzione tabellare dei clienti acquisiti, del fatturato incrementato e delle commesse in corso, affiancandovi in via espressamente subordinata la domanda volta al riconoscimento delle indennità collettive previste dagli Accordi Economici Collettivi.

Ove non sia possibile sostenere il gravoso **onere probatorio dell'avviamento commerciale** e dei vantaggi futuri, la difesa dell'agente può concentrare la propria azione sull'indennità suppletiva di clientela. Tale voce economica, assistita dal solo requisito del recesso incolpevole ad iniziativa della mandante, assicura un risultato patrimoniale certo, al riparo dalle preclusioni assertive e dalla reiezione delle richieste peritali che colpiscono immancabilmente le domande generiche formulate ai sensi dell'art. 1751 c.c.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 1751 Codice Civile](#) — Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia commerciale.

[Art. 115 Codice di Procedura Civile](#) — Principio di non contestazione e disponibilità delle prove.

[Art. 112 Codice di Procedura Civile](#) — Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel giudizio.

[D.M. 10 marzo 2014, n. 55](#) e [D.M. 8 marzo 2018, n. 37](#) — Parametri e limiti minimi per la liquidazione giudiziale dei compensi forensi.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18575** — Sancisce l'autonomia dell'indennità suppletiva di clientela contrattuale rispetto ai presupposti dell'art. 1751 c.c. e l'inderogabilità dei minimi tariffari forensi. Esito: cassa in parte e rigetta nel resto Punto: 4
2. **Cassazione Civile, ordinanza 6 maggio 2024, n. 12113** — Definisce il fondamento equitativo dell'indennità suppletiva collettiva quale compenso svincolato dalle condizioni previste dalla norma codicistica. Esito: accoglie in parte e rigetta nel resto Punto: 3.2
3. **Cassazione Civile, ordinanza 12 marzo 2025, n. 6411** — Ricostruisce la struttura tripartita delle indennità di cessazione previste dagli Accordi Economici Collettivi rispetto al regime dell'art. 1751 c.c. Esito: accoglie Punto: 5.1
4. **Cassazione Civile, ordinanza 29 ottobre 2024, n. 28109** — Fissa i rigorosi oneri assertivi e probatori posti a carico dell'agente commerciale per accedere all'indennità europea ex art. 1751 c.c. Esito: accoglie Punto: 4
5. **Cassazione Civile, ordinanza 16 aprile 2026, n. 9990** — Chiarisce che l'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. presuppone l'analitica allegazione assertiva dei fatti costitutivi dell'incremento clientelare. Esito: accoglie in parte e rigetta nel resto Punto: 3.1



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.